



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-03-2010 (punto N. 63)

Delibera

N.373

del 22-03-2010

Proponente

GIANFRANCO SIMONCINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Elio Satti

Estensore: Marco Biagiotti

Oggetto:

CALENDARIO SCOLASTICO 2010/2011 PER LA REGIONE TOSCANA

Presenti:

AMBROGIO BRENNIA

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

ENRICO ROSSI

MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	CALENDARIO SCOLASICO

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'art. 138 lettera d) del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico;

Vista la L. 6 agosto 2008 n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", in particolare l'art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Vista la L. 30 ottobre 2008 n. 169, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

Visto l'art. 74 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 fissa il termine delle attività educative della scuola dell'infanzia e le attività didattiche negli istituti e scuole al 30 giugno ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni;

Visti l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", in particolare l'art. 5;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modifiche, che all'art. 6 prevede tra l'altro la determinazione del calendario scolastico fra le funzioni per promuovere sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica;

Consultate sul presente provvedimento le principali Associazioni sindacali, Associazioni dei Genitori, delle Scuole Autonome Toscane, delle Scuole Paritarie e dei Dirigenti Scolastici;

Acquisito il parere favorevole del Comitato di Coordinamento Istituzionale e della Commissione Regionale Permanente Tripartita in data 17 marzo 2010;

Ritenuto quindi di determinare il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2010/2011, nel rispetto del D.P.R. n. 275/99, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche la programmazione e l'organizzazione delle proprie attività;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Di stabilire il calendario scolastico 2010/2011 per la Regione Toscana, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nei seguenti termini:

1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, funzionanti nella Regione Toscana, le attività didattiche hanno inizio il giorno **mercoledì 15 settembre 2010** e terminano non oltre il giorno **sabato 11 giugno 2011** per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di **208** giorni utili per lo svolgimento delle attività didattiche se la festa del Patrono cade al di fuori di tale periodo e di **207** giorni se è compresa in tale periodo. Sulla base di comprovate esigenze, le singole Istituzioni scolastiche autonome, d'intesa con gli enti locali erogatori dei servizi scolastici, possono **anticipare** la data di inizio delle attività didattiche non prima del giorno **lunedì 13 settembre 2010**.

Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il giorno giovedì **30 giugno 2011**.

2. All'interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di *festività*:

- Tutte le domeniche;
- Lunedì 1 novembre 2010 Tutti i Santi
- Mercoledì 8 dicembre 2010, Immacolata Concezione;
- Sabato 25 dicembre 2010, Santo Natale;
- Domenica 26 dicembre 2010, S.Stefano;
- Sabato 1 gennaio 2011, Capodanno;
- Giovedì 6 gennaio 2011, Epifania;
- Domenica 24 aprile 2011, Pasqua;
- Lunedì 25 aprile 2011, lunedì dell'Angelo;
- Domenica 1 maggio 2011, Festa del Lavoro;
- Giovedì 2 giugno 2011, festa nazionale della Repubblica;
- La festa del Patrono.

3. Nei giorni 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 Dicembre 2010 e 3, 4, 5, 7 e 8 Gennaio 2011, **vacanze natalizie**, nei giorni 21, 22, 23 e 26 aprile 2011, **vacanze pasquali**, le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio regionale.

4. Nell'ambito delle date di inizio e di fine del periodo di possibile svolgimento delle attività didattiche (determinate nel precedente punto 1) e tenendo conto dei giorni, all'interno di tale periodo, nei quali non è consentito svolgere le medesime (determinati nei precedenti punti 2 e 3), ciascuna Istituzione scolastica autonoma, ai sensi di quanto disposto dal DPR 8 marzo 1999 n. 275, art. 5, secondo e terzo comma, adatta lo svolgimento delle attività didattiche determinandone lo specifico calendario. Si ricorda comunque che i suddetti adattamenti devono essere disposti nel pieno rispetto delle durate minime delle attività didattiche previste dalle normative statali attualmente in vigore. Le determinazioni di cui sopra devono essere assunte dalle Istituzioni scolastiche autonome in stretta relazione alle necessità attuative poste dal Piano dell'offerta formativa, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il rispetto sia delle condizioni per assicurare il migliore svolgimento del servizio, sia delle esigenze espresse dall'utenza. Le suddette determinazioni relative al calendario scolastico, sono assunte dai competenti organi delle Istituzioni Scolastiche, in parallelo alla definizione del POF di norma entro il 30 giugno 2010, d'intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici e nel rispetto del CCNL.

Nel caso l'Istituzione Scolastica autonoma intenda anticipare ad una data compresa fra il giorno 13 settembre 2010 ed il 15 settembre 2010 l'inizio dell'Anno scolastico, tale determinazione deve essere assunta in tempo utile per essere comunicata alle famiglie entro il termine delle attività didattiche relative all'anno scolastico 2009/2010, ossia sabato 12 giugno 2010.

5. Relativamente alla scuola dell'infanzia, si impartiscono le seguenti specifiche disposizioni: nel periodo successivo all'11 giugno 2011 e sino al 30 giugno 2011, termine ordinario delle attività

educative, può essere previsto d'intesa con il competente Comune che, nell'ambito delle complessive attività individuate nel Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F), della Legge Regionale n. 23/2007 e sulla Banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima Legge Regionale n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA BORA

Il Dirigente Responsabile
ELIO SATTI

Il Direttore Generale
UGO CAFFAZ